

STATUTO DELLA

FONDAZIONE

TEATRO TRIANON - CASA DELLA CANZONE NAPOLETANA

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE

E' costituita una fondazione denominata: "**Teatro Trianon - Casa della Canzone Napoletana**"

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Napoli, alla Piazza Calenda n.9.

Delegazioni, uffici, rappresentanze stabili e sedi secondarie potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPO

3.1 La fondazione non ha scopo di lucro.

3.2 La fondazione ha finalità di sviluppo, qualificazione e divulgazione dell'arte e della cultura, mediante la promozione, il sostegno e la gestione di attività teatrali, eventi, iniziative e progetti, nonché di siti e patrimoni turistico culturali.

La Fondazione inoltre:

- svolge attività teatrale articolata nelle stagioni con spettacoli e ogni altra iniziativa che possa ricondursi alla rappresentazione del teatro della canzone napoletana, promuovendo inoltre iniziative di formazione ed informazione del pubblico, compresa la scuola;
- provvede alla programmazione degli spettacoli, con riferimento al mercato nazionale ed internazionale e può esplicitare la propria attività attraverso produzioni o coproduzioni.

La fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividono lo spirito e la finalità.

Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della regione Campania.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere ogni negozio giuridico consentito.

Potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria, o che siano comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1. II patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito in danaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori originari in sede di atto costitutivo, e successivamente dai contributi erogati al fondo di dotazione dai Fondatori aderenti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione,

compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- delle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati al fondo di dotazione.

5.2. La Fondazione disporrà, inoltre, di entrate, costituite dal fondo di gestione, in particolare:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi al fondo di gestione attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti ;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Sostenitori al fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento

della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'assemblea approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori ed ai partecipanti entro quindici giorni dall'approvazione.

Nell'approvazione del bilancio consuntivo, in ossequio alle norme vigenti dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato dovrà essere depositata nei modi di legge.

L'assestamento del bilancio di previsione puo' essere deliberato entro il mese di dicembre dell'esercizio di riferimento.

E' vietata la distribuzione di utili di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano ammesse per legge.

ARTICOLO 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatori originari;
- Fondatori aderenti;
- Sostenitori.

ARTICOLO 8

FONDATORI ORIGINARI E FONDATORI ADERENTI

Sono Fondatori originari la Regione Campania, la Provincia di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori aderenti, successivamente alla costituzione, i soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un

contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nelle misure determinate dall'assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori.

ARTICOLO 9

SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori tutti i soggetti, pubblici o privati, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annui o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori, ovvero con un'attività, anche personale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori potrà determinare, con proprio regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori decide, con la maggioranza assoluta dei voti, l'esclusione dei Fondatori aderenti e dei Sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed in particolare:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo automaticamente nei seguenti casi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo

restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Coloro che abbiano receduto, o che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Il Fondatore originario non può in alcun modo essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 11

ORGANI

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 12

REQUISITI SOGGETTIVI

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piene capacità civile.

Non possono far parte degli organi della Fondazione:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c), d) ed f) della Legge 55 del 1990.

I componenti degli organi della Fondazione in qualunque momento perdano i requisiti di cui al presente articolo, decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, personalmente o per conto di parenti fino al terzo grado ovvero di terzi (ivi comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione, pena la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette.

La composizione sarà la seguente:

- il Presidente della Regione Campania nomina due membri del consiglio di amministrazione e designa il Presidente tra tutti i componenti nominati del Consiglio di Amministrazione;
- un membro viene nominato dal Presidente della Provincia di Napoli;
- due membri vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operante con l'avvenuta nomina dei membri nominati dai suddetti Fondatori originari.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, e scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Regione Campania e dal Presidente della Provincia di Napoli cessano

dalla carica a causa dello scadere dei rispettivi mandati elettivi.

La cessazione ha effetto dalla loro sostituzione e sino a quel momento operano con pienezza di poteri.

Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più amministratori, questi vengono sostituiti da soggetti che li avevano nominati. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio.

La carica di membro del consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsivoglia carica elettiva pubblica.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute per la carica nonché un compenso stabilito dal Consiglio stesso in aderenza alle disposizioni dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011.

In ogni caso il compenso del Presidente non potrà superare il 45% (quarantacinque per cento) dell'indennità prevista per il Sindaco del

comune di Napoli ed il compenso dei Consiglieri non potrà superare l'importo del gettone di presenza corrisposto a seduta previsto per i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 14

POTERI E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, senza limitazione alcuna e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- stabilire le linee generali dell'attività dell'attività della fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;
- realizzare le attività programmate;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo o quello consuntivo;
- individuare i settori di attività della fondazione;
- disporre in materia di contratti e di personale.

Possono essere delegate proprie e/o specifiche competenze, ad uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente. I consiglieri delegati informeranno il Consiglio di amministrazione sulle determinazioni assunte.

ARTICOLO 15

Per l'attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, uno o più Comitati per lo svolgimento di determinati progetti, designandone il responsabile. Alle loro sedute possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati. I Comitati esprimono pareri di carattere tecnico e specialistico non vincolanti sull'attività e sui progetti della Fondazione, possono proporre i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione che ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti. I membri del Comitato, ove istituito, durano in carica fino alla conclusione del progetto per il quale il Comitato è stato costituito o fino a revoca di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno presso la sede della Fondazione o altrove - purchè nel territorio della Regione Campania - ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente, di proprie iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, mediante avviso contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da spedire ai membri del Consiglio medesimo mediante lettera raccomandata inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o mediante comunicazione inviata per fax o per e mail agli indirizzi indicati dai membri del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con le medesime modalità sopra indicate tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età. I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro bollato e vidimato a norma di legge, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal segretario.

Alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono partecipare, con funzioni consultive, anche professionisti esterni su esclusiva decisione del Presidente della fondazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza e/o audio conferenza, previa identificazione, con qualsiasi modalità ritenuta opportuna.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

17.2. Il Presidente ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione in giudizio, dinanzi a qualsiasi giurisdizione e di revocarli.

La nomina di eventuali consulenti della fondazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

17.3. La designazione del Presidente, che viene nominato all'atto della costituzione della Fondazione e in occasione del rinnovo del c.d.a., o di cessazione dalla carica del Presidente stesso per qualsiasi motivo, è di competenza del Presidente della Regione Campania.

17.4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e

gestionale della Fondazione, nomina il Vice Presidente, designato tra gli altri consiglieri, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Il Presidente può in ogni caso delegare singoli compiti al Vice Presidente designato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 18

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza legale della Fondazione, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta agli eventuali amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita. I rappresentanti legali della Fondazione hanno la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la fondazione in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione e di revocarli.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA

L'Assemblea Della Fondazione è Composta dai Fondatori originari, dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori, che hanno tutti diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa.

Oltre ai Fondatori originari hanno diritto di voto esclusivamente i Fondatori aderenti in regola con gli obblighi contributivi derivanti dalla loro qualifica.

Ai Fondatori originari ed aderenti spetta un voto ogni 1000 (mille) euro di contributi versati al fondo di dotazione.

Ai Fondatori originari spetta, in ogni caso un numero di voti pari alla metà dei voti complessivi divisi in base alla rispettiva percentuale di partecipazione al fondo di dotazione.

ARTICOLO 20

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della fondazione e si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea, a maggioranza, può adottare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i Fondatori originari ed ai Fondatori aderenti, ai Sostenitori ed al Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviato per raccomandata A.R., o mediante comunicazione inviata per fax o per e mail agli indirizzi indicati dai destinatari, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

La seconda convocazione può essere tenuta il secondo giorno stabilito per la prima, purchè almeno un ora dopo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti salvo quelle concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, che sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti.

In caso di parità di voti prevale il voto dei Fondatori originari.

ARTICOLO 21

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea compete:

- ogni decisione in merito alla ammissione dei Fondatori aderenti e dei Sostenitori;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- nominare il collegio dei Revisori dei Conti, designato secondo quanto stabilito dal successivo art. 22;
- nominare il Collegio dei Probiviri designato secondo quanto stabilito dal successivo art. 25;
- deliberare circa la sede, le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta.

ARTICOLO 22

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 (tre) membri effettivi fra cui il presidente e di due membri supplenti.

Esso accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e, ove invitati dal Consiglio, possono partecipare alle riunioni dei Comitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni - e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica - ed i suoi componenti possono essere riconfermati per due volte.

Le nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, è effettuata nel seguente modo:

- un membro effettivo e due membri supplenti vengono nominati dal Presidente della Regione Campania,

- il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli,

un membro effettivo viene nominato dal Presidente della Provincia di Napoli.

Il compenso dei Revisori dei conti è determinato in base alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili come individuata dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 242 del 15.10.2010.

ARTICOLO 23

IL SEGRETARIO

Il segretario - ove nominato dal Consiglio di Amministrazione - è il responsabile del funzionamento corrente dell'ufficio, del protocollo ed ha la cura della verbalizzazione ed esecuzione delle delibere consiliari.

ARTICOLO 24

TESORIERE

Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione di ciascun esercizio ed il conto consuntivo, entrambi corredati dai rispettivi allegati, ai fini della loro approvazione;
- firma i registri ed i libri contabili;
- dispone il pagamento delle fatture spettanti per lo svolgimento di prestazioni in favore della fondazione;
- controlla che le attività siano svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- può proporre le spese e gli acquisti.

ARTICOLO 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre Probiviri effettivi e due supplenti; un membro effettivo e due membri supplenti vengono nominati dal Presidente della Regione Campania, un membro effettivo viene nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli, un membro effettivo viene nominato dal Presidente della Provincia di Napoli.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e con quella di Revisore, non è inoltre previsto nessun compenso nè rimborso spese in relazione al mandato conferito.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito ed entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso di un membro della Fondazione o di un membro del c.d.a., su controversie interne alla stessa; il lodo arbitrale è inappellabile.

ARTICOLO 26

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili o per altri motivi, ovvero per deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti e con la maggioranza dei Soci Fondatori originari. Lo scioglimento comporta la

messa in liquidazione della Fondazione mediante apposita determinazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa che dovrà deliberare a maggioranza assoluta. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione assembleare, sentito l'organismo di controllo, ai fondatori in proporzione alla rispettiva partecipazione al fondo di dotazione.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste nel codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 28

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

